



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 114** **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 80/AA al n. 86/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 80/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1068 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Pasquale MORRONE, Maria OLIVERIO, e della società A.S.D. FARADOMUS, avente ad oggetto la seguente condotta:

PASQUALE MORRONE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Faradomus, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Faradomus, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. S.C. nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Faradomus, nel campionato Pulcini Grassroots Crotone per la stagione sportiva 2023-2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile e Scolastico per avere affidato, nella stagione sportiva 2023 – 2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria "Pulcini" alla sig.ra Oliverio Maria, pur essendo quest'ultima sprovvista della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del regolamento del Settore Tecnico;

MARIA OLIVERIO, all'epoca dei fatti vice presidente della società ASD Faradomus, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa consentito e comunque non impedito la partecipazione del calciatore sig. S.C., nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Faradomus, nel campionato Pulcini Grassroots Crotone per la stagione sportiva 2023-2024, nonostante lo stesso non fosse tesserato per tale società; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. G, del regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile e Scolastico per avere svolto, nella stagione sportiva 2023 – 2024, il ruolo ed i compiti di tecnico della squadra della società ASD Faradomus militante nella categoria "Pulcini"

pur essendo sprovvista della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. FARADOMUS, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Morrone Pasquale e Oliverio Maria;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Maria OLIVERIO e dal Sig. Pasquale MORRONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FARADOMUS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Pasquale MORRONE, di 4 (quattro) mesi di inibizione per la Sig.ra Maria OLIVERIO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. FARADOMUS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 81/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1023 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Alessio Orazio SCARCELLA, e della società A.S.D. APULIA TRANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSIO ORAZIO SCARCELLA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Apulia Trani, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. e all'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato alla calciatrice sig.ra Maria Paola Mazzoni la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile con provvedimento pubblicato con C.U. n. 3/CAEF e comunicato alla Società A.S.D. Apulia Trani con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 22 febbraio 2024, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni della detta pronuncia;

A.S.D. APULIA TRANI, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Alessio Orazio SCARCELLA al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessio Orazio SCARCELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. APULIA TRANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessio Orazio SCARCELLA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2024/2025 per la società A.S.D. APULIA TRANI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 82/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 913 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Cristian COTTONE, Carlo PISTACCHIO, Santi FLORIO, Francesco GIACALONE, Rosario LA CORTE, Domenico LO PICCOLO, Dario MANGANO, Riccardo LO IACONO, Flavio AMATO, Giuseppe ANELLO, Mattia COLLURA, Marco CURCIO, Pietro FLORIO, Cristian MELIA, e della società A.S.D. CITTÀ DI PALERMO C5, avente ad oggetto la seguente condotta:

CRISTIAN COTTONE, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Palermo C5 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Palermo C5, consentito e comunque non impedito che i calciatori Sigg. Santi Florio, Francesco Giacalone, Rosario La Corte, Domenico Lo Piccolo, Dario Mangano, Gabriele Riggio, Riccardo Lo Iacono, Flavio Amato, Giuseppe Anello, Mattia Caputo, Emmanuel Casamento, Mattia Collura, Marco Curcio, Ruben Di Marco, Pietro Florio e Christian Melia, prendessero parte nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. CITTÀ DI PALERMO C5, senza averne titolo perché tesserati all'epoca dei fatti per altre società, alle seguenti gare tutte valevoli per il girone A del campionato Under 15 di Calcio a 5 maschile, e segnatamente: il Sig. Santi FLORIO alle gare Monreale Calcio A5 - A.S.D. Città di Palermo del 10.11.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - Sport Center Torracchio del 15.11.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - Virtus Olimpia 2010 del 22.11.2023, A.S.D. Sporting Termini - A.S.D. Città di Palermo C5 del 27.11.2023, A.S.D. Città di Palermo - A.S.D. Palermo Calcio 5 del 6.12.2023, A.S.D. Sant'Isidoro Bagheria - A.S.D. Città di Palermo C5 del 4.12.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. Virtus Calcio del 20.12.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - Monreale Calcio a 5 del 17.1.2024, A.S.D. Città di Palermo C5 - Sporting Termini del 7.2.2024, Palermo Calcio a 5 - A.S.D. Città di Palermo C5 del 14.2.2024, A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. S. Isidoro Bagheria del 21.2.2024; il Sig. Francesco GIACALONE alle gare Monreale Calcio A5 - A.S.D. Città di Palermo del 10.11.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - Sport Center Torracchio del 15.11.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - Virtus Olimpia 2010 del 22.11.2023, A.S.D. Sporting Termini - A.S.D. Città di Palermo C5 del 27.11.2023, A.S.D. Città di Palermo - A.S.D. Palermo Calcio 5 del 6.12.2023, A.S.D. Sant'Isidoro Bagheria - A.S.D. Città di Palermo C5 del 4.12.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. Virtus Calcio del 20.12.2023, A.S.D. Città di Palermo - Monreale Calcio a 5 del 17.1.2024, Virtus Olimpia 2010 - A.S.D. Città di Palermo C5 del 31.1.2024, A.S.D. Città di Palermo C5 -

Sporting Termini del 7.2.2024, Palermo Calcio a 5 - A.S.D. Città di Palermo C5 del 14.2.2024, A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. S. Isidoro Bagheria del 21.2.2024; il Sig. Rosario LA CORTE alle gare A.S.D. Città di Palermo C5 - Sport Center Torracchio del 15.11.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. Virtus Calcio del 20.12.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - Monreale Calcio a 5 del 17.1.2024, A.S.D. Città di Palermo C5 - Sporting Termini del 7.2.2024, Palermo Calcio a 5 - A.S.D. Città di Palermo C5 del 14.2.2024, A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. S. Isidoro Bagheria del 21.2.2024; il Sig. Domenico LO PICCOLO alle gare Monreale Calcio A5 - A.S.D. Città di Palermo del 10.11.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - Sport Center Torracchio del 15.11.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - Virtus Olimpia 2010 del 22.11.2023, A.S.D. Sporting Termini - A.S.D. Città di Palermo C5 del 27.11.2023, A.S.D. Sant'Isidoro Bagheria - A.S.D. Città di Palermo C5 del 4.12.2023, A.S.D. Città di Palermo - A.S.D. Palermo Calcio 5 del 6.12.2023, A.S.D. Città di Palermo - Monreale Calcio a 5 del 17.1.2024, Virtus Olimpia 2010 - A.S.D. Città di Palermo C5 del 31.1.2024; il sig. Dario Mangano alla gara Monreale Calcio A5 - A.S.D. Città di Palermo del 10.11.2023; il sig. Gabriele Riggio alla gara A.S.D. Sporting Termini - A.S.D. Città di Palermo C5 del 27.11.2023; il sig. Riccardo Lo Iacono alle gare A.S.D. Città di Palermo C5 - Sport Center Torracchio del 15.11.2023, A.S.D. Sant'Isidoro Bagheria - A.S.D. Città di Palermo C5 del 4.12.2023, A.S.D. Città di Palermo - A.S.D. Palermo Calcio 5 del 6.12.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. Virtus Calcio del 20.12.2023, Virtus Olimpia 2010 - A.S.D. Città di Palermo C5 del 31.1.2024, Palermo Calcio a 5 - A.S.D. Città di Palermo C5 del 14.2.2024; il Sig. Flavio AMATO alla gara A.S.D. Città di Palermo C5 - Sporting Termini del 7.2.2024; il Sig. Giuseppe ANELLO alle gare Monreale Calcio A5 - A.S.D. Città di Palermo del 10.11.2023, A.S.D. Sporting Termini - A.S.D. Città di Palermo C5 del 27.11.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. Virtus Calcio del 20.12.2023; il Sig. Mattia CAPUTO alle gare A.S.D. Città di Palermo C5 - Sport Center Torracchio del 15.11.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - Virtus Olimpia 2010 del 22.11.2023, A.S.D. Sporting Termini - A.S.D. Città di Palermo C5 del 27.11.2023, A.S.D. Sant'Isidoro Bagheria - A.S.D. Città di Palermo C5 del 4.12.2023, A.S.D. Città di Palermo - A.S.D. Palermo Calcio 5 del 6.12.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. Virtus Calcio del 20.12.2023; il Sig. Emmanuel CASAMENTO alle gare A.S.D. Città di Palermo C5 - Virtus Olimpia 2010 del 22.11.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - Monreale Calcio a 5 del 17.1.2024, A.S.D. Città di Palermo C5 - Sporting Termini del 7.2.2024; il sig. Mattia Collura alle gare A.S.D. Città di Palermo C5 - Sport Center Torracchio del 15.11.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. Virtus Calcio del 20.12.2023; il Sig. Marco CURCIO alle gare A.S.D. Città di Palermo C5 - Sport Center Torracchio del 15.11.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - Virtus Olimpia 2010 del 22.11.2023, A.S.D. Sporting Termini - A.S.D. Città di Palermo C5 del 27.11.2023, A.S.D. Sant'Isidoro Bagheria - A.S.D. Città di Palermo C5 del 4.12.2023, A.S.D. Città di Palermo - A.S.D. Palermo Calcio 5 del 6.12.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. Virtus Calcio del 20.12.2023, Virtus Olimpia 2010 - A.S.D. Città di Palermo C5 del 31.1.2024, A.S.D. Città di Palermo C5 - Sporting Termini del 7.2.2024; Palermo Calcio a 5 - A.S.D. Città di Palermo C5 del 14.2.2024, A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. S. Isidoro Bagheria del 21.2.2024; il sig. Ruben Di Marco alle gare Monreale Calcio A5 - A.S.D. Città di Palermo del 10.11.2023, A.S.D. Città di Palermo -

A.S.D. Palermo Calcio 5 del 6.12.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. Virtus Calcio del 20.12.2023, A.S.D. Città di Palermo - Monreale Calcio a 5 del 17.1.2024, Virtus Olimpia 2010 - A.S.D. Città di Palermo C5 del 31.1.2024, Palermo Calcio a 5 - A.S.D. Città di Palermo C5 del 14.2.2024, A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. S. Isidoro Bagheria del 21.2.2024; il sig. Pietro Florio, alle gare Virtus Olimpia 2010 - A.S.D. Città di Palermo C5 del 31.1.2024, A.S.D. Città di Palermo C5 - Sporting Termini del 7.2.2024, A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. S. Isidoro Bagheria del 21.2.2024; il Sig. Christian MELIA alla gara A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. S. Isidoro Bagheria del 21.2.2024;

CARLO PISTACCHIO, Dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. CITTÀ DI PALERMO C5 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle seguenti undici gare tutte valevoli per il girone A del campionato Under 15 di Calcio a 5 maschile, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. CITTÀ DI PALERMO C5, nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori Sigg. Francesco Giacalone, Rosario La Corte, Domenico Lo Piccolo, Dario Mangano, Gabriele Riggio, Riccardo Lo Iacono, Flavio Amato, Giuseppe Anello, Mattia Caputo, Emmanuel Casamento, Santi Florio, Mattia Collura, Marco Curcio, Ruben Di Marco, Pietro Florio e Christian Melia, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi per la A.S.D. Città di Palermo C5: Monreale Calcio A5 - A.S.D. Città di Palermo del 10.11.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - Sport Center Torracchio del 15.11.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - Virtus Olimpia 2010 del 22.11.2023, A.S.D. Sporting Termini - A.S.D. Città di Palermo C5 del 27.11.2023, A.S.D. Città di Palermo - A.S.D. Palermo Calcio 5 del 6.12.2023, A.S.D. Sant'Isidoro Bagheria - A.S.D. Città di Palermo C5 del 4.12.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. Virtus Calcio del 20.12.2023, A.S.D. Città di Palermo - Monreale Calcio a 5 del 17.1.2024, Virtus Olimpia 2010 - A.S.D. Città di Palermo C5 del 31.1.2024, A.S.D. Città di Palermo C5 - Sporting Termini del 7.2.2024 ed A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. S. Isidoro Bagheria del 21.2.2024;

SANTI FLORIO, Calciatore tesserato per la società A.S.D. FLORIO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. CITTÀ DI PALERMO C5, alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone A del campionato Under 15 di Calcio a 5 maschile, senza averne titolo perché tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Florio: Monreale Calcio A5 - A.S.D. Città di Palermo del 10.11.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - Sport Center Torracchio del 15.11.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - Virtus Olimpia 2010 del 22.11.2023, A.S.D. Sporting Termini - A.S.D. Città di Palermo C5 del 27.11.2023, A.S.D. Città di Palermo - A.S.D. Palermo Calcio 5 del 6.12.2023, A.S.D. Sant'Isidoro Bagheria - A.S.D. Città di Palermo C5 del 4.12.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. Virtus Calcio del 20.12.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - Monreale Calcio a 5 del 17.1.2024, A.S.D. Città di Palermo C5 - Sporting Termini del 7.2.2024, Palermo Calcio a 5



- A.S.D. Città di Palermo C5 del 14.2.2024 ed A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. S. Isidoro Bagheria del 21.2.2024;

FRANCESCO GIACALONE, Calciatore tesserato per la società A.S.D. FLORIO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. CITTÀ DI PALERMO C5, alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone A del campionato Under 15 di calcio a 5 maschile, senza averne titolo perché tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Florio: Monreale Calcio A5 - A.S.D. Città di Palermo del 10.11.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - Sport Center Torracchio del 15.11.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - Virtus Olimpia 2010 del 22.11.2023, A.S.D. Sporting Termini - A.S.D. Città di Palermo C5 del 27.11.2023, A.S.D. Città di Palermo - A.S.D. Palermo Calcio 5 del 6.12.2023, A.S.D. Sant'Isidoro Bagheria - A.S.D. Città di Palermo C5 del 4.12.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. Virtus Calcio del 20.12.2023, A.S.D. Città di Palermo - Monreale Calcio a 5 del 17.1.2024, Virtus Olimpia 2010 - A.S.D. Città di Palermo C5 del 31.1.2024, A.S.D. Città di Palermo C5 - Sporting Termini del 7.2.2024, Palermo Calcio a 5 - A.S.D. Città di Palermo C5 del 14.2.2024 ed A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. S. Isidoro Bagheria del 21.2.2024;

ROSARIO LA CORTE, Calciatore tesserato per la società A.S.D. FLORIO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. CITTÀ DI PALERMO C5, alle seguenti gare tutte valevoli per il girone A del campionato Under 15 di Calcio a 5 maschile, senza averne titolo perché tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Florio: A.S.D. Città di Palermo C5 - Sport Center Torracchio del 15.11.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. Virtus Calcio del 20.12.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - Monreale Calcio a 5 del 17.1.2024, A.S.D. Città di Palermo C5 - Sporting Termini del 7.2.2024, Palermo Calcio a 5 - A.S.D. Città di Palermo C5 del 14.2.2024 ed A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. S. Isidoro Bagheria del 21.2.2024;

DOMENICO LO PICCOLO, Calciatore tesserato per la società A.S.D. FLORIO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Città di Palermo C5, alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone A del campionato Under 15 di calcio a 5 maschile, senza averne titolo perché tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Florio: Monreale Calcio A5 - A.S.D. Città di Palermo del 10.11.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - Sport Center Torracchio del 15.11.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - Virtus Olimpia 2010 del 22.11.2023, A.S.D. Sporting Termini - A.S.D. Città di Palermo C5 del 27.11.2023, A.S.D. Sant'Isidoro Bagheria - A.S.D. Città di Palermo C5 del 4.12.2023, A.S.D. Città di Palermo - A.S.D. Palermo Calcio 5 del 6.12.2023, A.S.D. Città di Palermo - Monreale Calcio a 5 del 17.1.2024 e Virtus Olimpia 2010 - A.S.D. Città di Palermo C5 del 31.1.2024;

DARIO MANGANO, Calciatore tesserato per la società A.S.D. Florio all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Città di Palermo C5, alla gara Monreale Calcio A5 - A.S.D. Città di Palermo del 10.11.2023, valevole per il girone A del campionato Under 15 di Calcio a 5 maschile, senza averne titolo perché tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Florio;

RICCARDO LO IACONO, Calciatore tesserato per la società A.S.D. CONCA D'ORO MONREALE all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. CITTÀ DI PALERMO C5, alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone A del campionato Under 15 di Calcio a 5 maschile, senza averne titolo perché tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Conca D'oro Monreale: A.S.D. Città di Palermo C5 - Sport Center Torracchio del 15.11.2023, A.S.D. Sant'Isidoro Bagheria - A.S.D. Città di Palermo C5 del 4.12.2023, A.S.D. Città di Palermo - A.S.D. Palermo Calcio 5 del 6.12.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. Virtus Calcio del 20.12.2023 e Virtus Olimpia 2010 - A.S.D. Città di Palermo C5 del 31.1.2024;

FLAVIO AMATO, Calciatore tesserato per la società A.S.D. FLORIO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. CITTÀ DI PALERMO C5, alla gara A.S.D. Città di Palermo C5 - Sporting Termini del 7.2.2024, valevole per il girone A del campionato Under 15 di calcio a 5 maschile, senza averne titolo perché tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Florio;

GIUSEPPE ANELLO, Calciatore tesserato per la società A.S.D. FLORIO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. CITTÀ DI PALERMO C5, alle gare Monreale Calcio A5 - A.S.D. Città di Palermo del 10.11.2023, A.S.D. Sporting Termini - A.S.D. Città di Palermo C5 del 27.11.2023 ed A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. Virtus Calcio del 20.12.2023, tutte valevoli per il girone A del campionato Under 15 di calcio a 5 maschile, senza averne titolo perché tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Florio;

MATTIA COLLURA, Calciatore tesserato per la società A.S.D. FLORIO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. CITTÀ DI PALERMO C5, alle gare A.S.D. Città di Palermo C5 - Sport Center Torracchio del 15.11.2023 ed A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. Virtus Calcio del 20.12.2023, entrambe valevoli per il girone A del campionato Under 15 di calcio a 5 maschile, senza averne titolo perché tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Florio;

MARCO CURCIO, Calciatore tesserato per la società A.S.D. FLORIO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. CITTÀ DI PALERMO C5, alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone A del campionato Under 15 di calcio a 5 maschile, senza averne titolo perché tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Florio: A.S.D. Città di Palermo C5 - Sport Center Torracchio del 15.11.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - Virtus Olimpia 2010 del 22.11.2023, A.S.D. Sporting Termini - A.S.D. Città di Palermo C5 del 27.11.2023, A.S.D. Sant'Isidoro Bagheria - A.S.D. Città di Palermo C5 del 4.12.2023, A.S.D. Città di Palermo - A.S.D. Palermo Calcio 5 del 6.12.2023, A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. Virtus Calcio del 20.12.2023, Virtus Olimpia 2010 - A.S.D. Città di Palermo C5 del 31.1.2024, A.S.D. Città di Palermo C5 - Sporting Termini del 7.2.2024; Palermo Calcio a 5 -A .S.D. Città di Palermo C5 del 14.2.2024 ed A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. S. Isidoro Bagheria del 21.2.2024;

PIETRO FLORIO, Calciatore tesserato per la società A.S.D. FLORIO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. CITTÀ DI PALERMO C5, alle gare Virtus Olimpia 2010 - A.S.D. Città di Palermo C5 del 31.1.2024, A.S.D. Città di Palermo C5 - Sporting Termini del 7.2.2024 ed A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. S. Isidoro Bagheria del 21.2.2024, tutte valevoli per il girone A del campionato Under 15 di calcio a 5 maschile, senza averne titolo perché tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Florio;

CRISTIAN MELIA, Calciatore tesserato per la società A.S.D. FLORIO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. CITTÀ DI PALERMO C5, alla gara A.S.D. Città di Palermo C5 - A.S.D. S. Isidoro Bagheria del 21.2.2024, valevole per il girone A del campionato Under 15 di calcio a 5 maschile, senza averne titolo perché tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Florio;

A.S.D. CITTÀ DI PALERMO C5, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i Sigg. Cristian COTTONE e Carlo PISTACCHIO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cristian COTTONE in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI PALERMO C5, e dai Sigg. Carlo PISTACCHIO, Santi FLORIO, Francesco GIACALONE, Rosario LA CORTE, Domenico LO PICCOLO, Dario MANGANO, Riccardo LO IACONO, Flavio AMATO, Giuseppe ANELLO, Mattia COLLURA, Marco CURCIO, Pietro FLORIO, Cristian MELIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 7 (sette) mesi di inibizione per il Sig. Cristian COTTONE, di 6 (sei) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Carlo PISTACCHIO, di 7 (sette) gare di squalifica per il Sig. Santi FLORIO, di 7 (sette) gare di squalifica per il Sig. Francesco GIACALONE, di 4 (quattro) gare di squalifica per il Sig. Rosario LA CORTE, di 5 (cinque) gare di squalifica per il Sig. Domenico LO PICCOLO, di 2 (due) gare di squalifica per il Sig. Dario MANGANO, di 4 (quattro) gare di squalifica per il Sig. Riccardo LO IACONO, di 2 (due) gare di squalifica per il Sig. Flavio AMATO, di 3 (tre) gare di squalifica per il Sig. Giuseppe ANELLO, di 2 (due) gare di squalifica per il Sig. Mattia COLLURA, di 6 (sei) gare di squalifica per il Sig. Marco CURCIO, di 3 (tre) gare di squalifica per il Sig. Pietro FLORIO, di 2 (due) gare di squalifica per il Sig. Cristian MELIA, e di € 425,00 (quattrocentoventicinque/00) di ammenda e di punti 12 (dodici) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza (Under 15 maschile) nella stagione sportiva 2024/2025 per la società A.S.D. CITTÀ DI PALERMO C5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 83/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 963 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Yan Vinicius BIAZOTTO BONORA, avente ad oggetto la seguente condotta:

YAN VINICIUS BIAZOTTO BONORA, Calciatore richiedente il tesseramento per la società ATLETICO TORINO SSD ARL all'epoca dei fatti ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 7.3.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società Atletico Torino SSD ARL, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Yan Vinicius BIAZOTTO BONORA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Yan Vinicius BIAZOTTO BONORA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 84/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1066 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Maurizio CAVALLARI, Alberto ZAPPALÀ, e della società A.S.D. ROSTA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO CAVALLARI, iscritto nell'albo dei tecnici e allenatore tesserato per la società F.C.D. Pinerolo all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento Settore Tecnico, nonché dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2023-2024, pur essendo tesserato quale allenatore per la società F.C.D. Pinerolo, esonerato a metà del mese di gennaio 2024, svolto nel corso della stessa stagione sportiva attività di allenatore della squadra categoria Pulcini 2014 in favore della società A.S.D. Rosta Calcio privo di tesseramento, esercitando di fatto lo stesso attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

ALBERTO ZAPPALÀ, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rosta Calcio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, e dall'art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rosta Calcio consentito, e comunque non impedito, al Sig. Maurizio Cavallari, tesserato quale allenatore per la società F.C.D. Pinerolo, di svolgere nel corso della stagione sportiva 2023-2024, privo di tesseramento, attività di allenatore della squadra categoria Pulcini 2014 in favore della società A.S.D. Rosta Calcio, esercitando di fatto lo stesso attività per più di una società nella medesima stagione sportiva; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rosta Calcio, consentito, e comunque non impedito, che cinque calciatori minorenni prendessero parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Rosta Calcio in occasione del Torneo Nazionale "Ischia Cup – Memorial Giovanni Oranio" organizzato dalla società A.S.D. Mondo Sport Pulcini 1<sup>o</sup> anno-Primi Calci, svoltosi dal 27 marzo 2024 al 29 marzo 2024, sebbene gli stessi fossero tesserati all'epoca dei fatti per la società F.C.D. Pinerolo e non fossero in possesso del nulla osta per poter partecipare a tale competizione sportiva nelle fila di una diversa compagine;

A.S.D. ROSTA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Alberto Zappalà, Presidente, e al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti il Sig. Maurizio Cavallari, tecnico.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alberto ZAPPALÀ in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ROSTA CALCIO, e dal Sig. Maurizio CAVALLARI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Maurizio CAVALLARI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alberto ZAPPALÀ, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ROSTA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 85/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 707 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Roberto ANGARELLI, e della società A.S.D. PORTUALE LIVORNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO ANGARELLI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Portuale Livorno all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 45, comma 1, e 46, comma 2, del Regolamento della L.N.D., per avere sottoscritto con i genitori del calciatore minore Sig. L. T., in pendenza di tesseramento dello stesso per la società A.S.D. Academy Livorno SSD ARL, in data 13.12.2023, un accordo che prevedeva l'impegno di tesserare il giovane atleta per la società A.S.D. Portuale Livorno una volta ottenuto lo svincolo dalla società per la quale lo stesso era già tesserato;

A.S.D. PORTUALE LIVORNO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Roberto ANGARELLI all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto ANGARELLI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PORTUALE LIVORNO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Roberto ANGARELLI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PORTUALE LIVORNO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.



**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2024**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 86/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1032 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Filippo TASSELLI, Giovanni Roberto MOSCHITI, e della società A.S.D. CHIESANUOVA 1975, avente ad oggetto la seguente condotta:

FILIPPO TASSELLI, Vice Presidente della società Olimpia Prato SSDARL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 37, comma 1, e 21, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2022 – 2023 e 2023 -2024, svolto le funzioni di fatto di dirigente per la ASD Chiesanuova 1975 nonostante non fosse tesserato per tale società e fosse tesserato, invece, per la società Olimpia Prato SSDARL;

GIOVANNI ROBERTO MOSCHITI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Chiesanuova 1975 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 37, comma 1, e 21, comma 4, delle N.O.I.F., per aver lo stesso consentito e comunque non impedito, nelle stagioni sportive 2022 – 2023 e 2023 -2024, al Sig. Filippo Tasselli di svolgere le funzioni di fatto di dirigente per la società dallo stesso rappresentata in assenza di tesseramento e nonostante quest'ultimo fosse tesserato per la società Olimpia Prato SSDARL con la qualifica di vice presidente;

A.S.D. CHIESANUOVA 1975, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Giovanni Moschiti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni Roberto MOSCHITI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CHIESANUOVA 1975, e dal Sig. Filippo TASSELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni Roberto MOSCHITI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Filippo TASSELLI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. CHIESANUOVA 1975;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina